



REGOLAMENTO ISCRIZIONE UNIONE TRIBUTARISTI ITALIANI (UNI.T.I.)

Art.1 - Chi è l'associato?

L'associato è colui che svolge continuativamente ed abitualmente l'attività professionale di tributarista in modo autonomo, in forma societaria o in qualità di dipendente o collaboratore di studio.

Art.2 - Requisiti per iscrizione

Il richiedente iscrizione deve:

- essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato con cui esiste un trattato di reciprocità;
- avere il pieno godimento dei diritti civili;
- non essere stato dichiarato fallito, non aver subito condanne per delitti o reati contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero non aver subito condanne per omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e condanne non inferiori a due anni per ogni altro delitto non colposo, salvo che sia sopraggiunta riabilitazione;
- essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado di durata quinquennale, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile;
- essere in possesso di laurea e/o laurea specialistica, preferibilmente ad indirizzo economico-contabile o giuridico.

Inoltre deve aver svolto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, alternativamente:

- praticantato presso un professionista nelle materie tributarie/contabili o giuridiche;



- una professione in forma autonoma ad indirizzo tributario/contabile in modo prevalente;
- attività di lavoro dipendente con qualifica di responsabile amministrativo o dipendente di studi professionali con adeguata qualifica debitamente documentata e certificata dal titolare o dal legale rappresentante dello studio.

Sarà possibile dimostrare le proprie conoscenze in materia contabile tributaria tramite colloqui con i rappresentanti del Centro Studi dell'Unione Tributaristi Italiani ed impegnandosi a frequentare corsi di aggiornamento e formazione da quest'ultimo predisposti e controllati.

Alla sottoscrizione del modulo di adesione dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante ogni requisito professionale dichiarato.

Nell'eventualità in cui il candidato richieda iscrizione per titoli, la documentazione deve provenire dall'ente di appartenenza. Qualora l'aspirante associato provenga dall'Amministrazione Finanziaria o dalla Guardia di Finanza sarà necessario produrre un'attestazione di servizio che certifichi un'anzianità di almeno 10 anni nella carriera direttiva.

Per tutti i casi non espressamente indicati, l'aspirante associato potrà presentare domanda direttamente al Consiglio Direttivo Nazionale, che delibererà in merito

In capo all'associato permane obbligo di informare Uni.T.I. Di qualsiasi variazione che dovesse intervenire.

Art.3 - Iscrizione di Società e Studi Associati

Possono essere iscritte le società e gli studi associati esercenti l'attività professionale di consulenza tributaria purché tale attività sia espressamente prevista dallo statuto, anche se non in modo esclusivo, e regolarmente denunciata all'amministrazione finanziaria e a tutti gli enti competenti. (rif. art. 1 comma 5 della legge 4 del 14 Gennaio 2013).



L'iscrizione della società o dello studio associato si perfeziona mediante la contemporanea iscrizione di:

Per le società e studi associati: Tutti i soci o associati solidalmente ed illimitatamente responsabili, esercenti ed in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento

Per le società di Capitale: Il legale Rappresentante o i membri del Consiglio di Amministrazione, che devono essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento

Art.4 - Quota associativa

L'iscrizione comporta l'obbligo di pagamento della quota associativa annuale e di frequentare i corsi di formazione e/o aggiornamento.

La quota di iscrizione annuale deve essere corrisposta dalla società o dallo studio associato, dai soci e/o dagli amministratori obbligati comunque all'iscrizione.

L'adesione ad Uni.T.I. è annuale e si intenderà rinnovata tacitamente, salvo recesso da manifestare (con raccomandata A/R o tramite pec da indirizzare alla sede dell'associazione stessa) entro il 30 Novembre dell'anno precedente.